

ORIGINALE



Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 116 della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: NOMINA DEI MEMBRI ELETTIVI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE SECONDO LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ARTICOLO 40, COMMA 2 DEL REGOLAMENTO EDILIZIO E DI IGIENE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 50 DI DATA 31 LUGLIO 2007 E S.M.I..

L'anno **duemiladieci**, il giorno **undici** del mese di **agosto** alle ore **15.00**, presso il Municipio comunale, a seguito di convocazione disposta con avviso agli Assessori, si è riunita la

GIUNTA COMUNALE

sono presenti:

Mattei Paolo	Sindaco	NO
Betta Alessandro	Vice-Sindaco	SI
Bresciani Roberto	Assessore	SI
Floriani Massimiliano	Assessore	SI
Gatti Maria Paola	Assessore	SI
Ricci Tomaso	Assessore	SI
Veronesi Renato	Assessore	SI

PRESENTI: 6 ASSENTI: 1

Assiste il Segretario generale **dott. Rolando Mora**.

Il Presidente, il signor **Alessandro Betta, Vice Sindaco**, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

OGGETTO: Nomina dei membri elettivi della Commissione edilizia comunale secondo le disposizioni contenute nell'articolo 40, comma 2 del Regolamento edilizio e di igiene approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 50 di data 31 luglio 2007 e s.m.i..

Relazione.

Con deliberazione n. 50 di data 31 luglio 2007, esecutiva in data 13 agosto 2007, il Consiglio comunale ha approvato il *Regolamento edilizio e di igiene* del Comune di Arco, di data 20 luglio 2007 (regolamento vigente), abrogativo del testo precedentemente approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 32, di data 25 febbraio 1987, esecutiva con provvedimento della Giunta provinciale n. 413/15964/851/87, di data 30 dicembre 1987.

Con successiva deliberazione del Consiglio comunale n. 6 di data 15 gennaio 2009, esecutiva in data 31 gennaio 2009, sono state introdotte alcune prime modifiche al regolamento vigente, volte ad eliminare disposizioni contrastanti e carenze di tipo applicativo insite nell'articolato, comportanti difficoltà applicative e aperture interpretative sconvenienti.

Infine, con deliberazione n. 57 di data 30 luglio 2010, dichiarata immediatamente esecutiva, il Consiglio comunale ha apportato al regolamento vigente le modifiche necessarie al recepimento delle disposizioni contenute nell'art. 36, comma 1, lettera i) della Legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 e s.m.i., rubricato "*Contenuti del regolamento edilizio comunale*", così come modificato con la Legge provinciale 3 marzo 2010, n. 4.

Nello specifico la lettera sopra citata disciplina le modalità ed i criteri per la determinazione da parte del regolamento edilizio dell'ordinamento della Commissione edilizia comunale (C.E.C.), qualora il comune intenda costituire o mantenere tale organo, specificando che:

- “ - *non possono essere nominati componenti della commissione consiglieri o assessori comunali, fatta eccezione per gli assessori competenti in materia di urbanistica ed edilizia;*
- *i liberi professionisti nominati componenti della commissione, nonché gli studi o altre forme associative presso cui operano in via continuativa i medesimi componenti, possono assumere, nell'ambito del territorio del comune, solamente incarichi di progettazione di opere e impianti pubblici;*
 - *il numero massimo dei componenti, compreso il presidente, non può superare rispettivamente cinque componenti, nel caso di comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e sette componenti per i comuni con popolazione pari o superiore a 5.000 abitanti.”.*

Ritenendo opportuno mantenere la C.E.C. al fine di garantire all'Amministrazione comunale di Arco un valido strumento di supporto e di confronto in materia edilizia, paesaggistica ed urbanistica, gli artt. 40 e 41 del regolamento vigente sono stati quindi oggetto di parziale modifica.

In particolare, in recepimento delle disposizioni provinciali sopra richiamate, nonché delle circolari esplicative connesse:

- il numero dei componenti della C.E.C. è stato ridotto da nove a sette escludendo il dirigente dell'area tecnica comunale, precedentemente compreso senza diritto di voto; specificando che il Sindaco può delegare la presidenza solo all'Assessore competente in materia edilizia ed urbanistica; ricomprendendo tra i membri oggetto di nomina un architetto o un ingegnere, anziché un architetto e un ingegnere, come previsto in precedenza, esperto e competente in materia urbanistica ed edilizia prescindendo dall'appartenenza all'albo di cui all'art. 12 della Legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 e s.m.i. incompatibile rispetto alla nuova disciplina introdotta dalla Legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 e s.m.i.;
- la nomina dei membri elettivi è individuata quale competenza della Giunta comunale anziché del Consiglio comunale;
- partecipano senza diritto di voto, quindi non incidendo sul numero legale dei componenti della C.E.C., il dirigente dell'area tecnica comunale, il tecnico comunale che ha istruito la pratica e altro personale tecnico ed amministrativo, individuato dal dirigente, con funzioni amministrative e di segreteria;
- tra i tecnici e gli esperti o rappresentanti di enti o associazioni che la C.E.C. può invitare a partecipare alle proprie sedute, rientrano anche gli stessi progettisti degli interventi analizzati;
- i motivi di incompatibilità dei membri della C.E.C. vengono ampliati specificando che non possono far parte della commissione professionisti che esercitano direttamente, o a mezzo di collaboratori e/o associati, attività che consistono nella formazione di elaborati progettuali, relativi ad opere private nell'ambito del Comune di Arco, essenziali ai fini della valutazione della C.E.C. stessa;
- in caso di assenza del Sindaco o dell'Assessore competente in materia urbanistica ed edilizia, da lui delegato, la funzione di presidente della C.E.C. può essere assunta esclusivamente dal componente più anziano d'età.

Alla luce di quanto fin qui premesso, l'art. 40 del regolamento vigente, rubricato "*Commissione edilizia comunale: composizione*", testualmente recita:

"1. Sono membri di diritto:

- *il Sindaco o l'Assessore competente in materia urbanistica ed edilizia da lui delegato, che presiede la commissione;*
- *il comandante locale dei Vigili del Fuoco;*

2. Sono membri nominati dalla Giunta comunale:

- *un architetto o un ingegnere, esperti e competenti in materia urbanistica ed edilizia;*
- *un geometra o un perito edile;*
- *un esperto in materie giuridiche urbanistico-edilizie;*
- *un geologo;*
- *un esperto in impiantistica e/o certificazione energetica e/o bioedilizia.*

3. Partecipano senza diritto di voto e quindi non concorrono a determinare il numero legale:

- *il dirigente dell'area tecnica;*
- *il tecnico comunale che ha istruito la pratica e altro personale tecnico ed amministrativo, individuato dal dirigente, con funzioni amministrative e di segreteria.*

4. La commissione, ove lo ritenga opportuno, potrà di volta in volta invitare a partecipare alle proprie riunioni, senza diritto di voto, tecnici ed esperti o rappresentanti di enti o associazioni particolarmente interessati; allo stesso modo può essere invitato lo stesso progettista.

5. *I membri nominati restano in carica sino alla scadenza del rispettivo Consiglio comunale e non possono essere riconfermati.*
6. *I rinunciatari o dimissionari sono sostituiti con la stessa procedura di nomina, i sostituti rimangono in carica fino alla scadenza di cui al comma 5.*
7. *Incompatibilità dei membri della Commissione:*
 - *non possono far parte contemporaneamente della commissione edilizia comunale, i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato, l'affiliante e l'affiliato;*
 - *i membri nominati non possono essere dipendenti dell'Amministrazione comunale né di organi statali, provinciali o regionali, ai quali competono attribuzioni di controllo preventivo o successivo sull'attività urbanistica ed edilizia del comune;*
 - *non possono far parte della commissione edilizia comunale professionisti che esercitano direttamente, o a mezzo di collaboratori e/o associati, attività che consistono nella formazione di elaborati progettuali, relativi ad opere private nell'ambito del Comune di Arco, essenziali ai fini della valutazione della commissione edilizia stessa. L'incompatibilità non sussiste nel caso in cui la partecipazione allo studio o altra forma associativa sia finalizzata prevalentemente alla mera condivisione degli uffici, del personale dipendente e delle relative spese (rimanendo essenzialmente autonoma l'attività di progettazione dei singoli professionisti);*
8. *I componenti nominati dalla Giunta comunale e loro eventuali associati possono assumere nell'ambito del territorio comunale solamente incarichi di pianificazione urbanistica e di progettazione di opere ed impianti pubblici.*
9. *I componenti della commissione edilizia comunale, di cui al comma 2 del presente articolo, prima di poter essere nominati devono produrre una propria dichiarazione con la quale si impegnano, durante tutto il mandato, a non redigere progetti da realizzare sul territorio del Comune di Arco, né in conto proprio né tramite professionisti che esercitino assieme nello stesso studio, salvo incarichi di progettazione di opere e impianti pubblici.*
10. *I componenti nominati dal Giunta comunale, che, senza giustificato motivo, rimangono assenti per più di tre riunioni consecutive, decadono e vengono sostituiti nel rispetto delle procedure di nomina di cui al presente articolo.*
11. *I componenti, esperti in urbanistica e tutela del paesaggio, devono essere presenti presso l'ufficio tecnico comunale, almeno un giorno la settimana per almeno un'ora, per ricevere i tecnici incaricati nella redazione dei progetti.”.*

La Giunta comunale deve quindi procedere alla nomina dei membri eletti della C.E.C. secondo le disposizioni contenute nell'art. 40, comma 2 del *Regolamento edilizio e di igiene* approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 50 di data 31 luglio 2007 e s.m.i...

A tal fine è stato richiesto dal Sindaco ai Consiglieri comunali l'invio di specifici curricula per la nomina della Commissione in oggetto.

Esaminati i curricula sono stati individuati i signori:

- *dott. ing. SIMONE VOLPATO ingegnere esperto in certificazione energetica e/o bioedilizia;*
- *geom. GIORGIO MORANDI in qualità di geometra;*
- *avv. LAURA TARDIVO in qualità di esperto in materie giuridiche urbanistico-edilizie;*
- *arch. MARCO PICCOLROAZ in qualità di architetto, esperto e competente in materia urbanistica ed edilizia;*
- *dott. ANNALISA CUOGHI in qualità di geologo*

i quali hanno fatto pervenire apposita dichiarazione di cui al comma 9, articolo 40 del Regolamento edilizio e di igiene, per cui si può procedere alla nomina dei componenti dichiarando la presente immediatamente esecutiva stante l'urgenza di disporre fin da subito della C.E.C. operativa per esaminare diverse pratiche edilizie.

LA GIUNTA COMUNALE

premesso quanto sopra;

visto il Testo unico delle Leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto – Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario generale, ai sensi dell'articolo 81 del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale ed identificato con la lettera A);

dato atto che la presente deliberazione non presenta profili di rilevanza contabile e non necessita pertanto l'espressione del parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 81 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;

ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. di nominare membri della Commissione edilizia comunale i seguenti tecnici ed esperti:
 - *dott. ing. SIMONE VOLPATO ingegnere esperto in certificazione energetica e/o bioedilizia;*
 - *geom. GIORGIO MORANDI in qualità di geometra;*
 - *avv. LAURA TARDIVO in qualità di esperto in materie giuridiche urbanistico-edilizie;*
 - *arch. MARCO PICCOLROAZ in qualità di architetto, esperto e competente in materia urbanistica ed edilizia;*
 - *dott. ANNALISA CUOGHI in qualità di geologo;*

2. di dare atto che oltre ai membri elettivi di cui al punto 1., partecipano alla Commissione edilizia comunale di diritto il Sindaco o l'Assessore delegato ed il Comandante dei Vigili del Fuoco;
3. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n.3/L;
 - b) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 2 della Legge 06 dicembre 1971, n. 1034;
 - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

LA GIUNTA COMUNALE, ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano, **DICHIARA** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/L.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Alessandro Betta

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale per dieci giorni consecutivi dal **13/08/2010** al **23/08/2010**.

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il **11/08/2010**

- dopo il decimo giorno dall'inizio della sua pubblicazione** ai sensi dell'articolo 79, comma 3°, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/L.
- dichiarata immediatamente esecutiva** ai sensi dell'articolo 79, comma 4°, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/L.

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora
